



CITTÀ DI MANDURIA
(Provincia di Taranto)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23)

INDICE

Art.1- Oggetto del Regolamento

Art.2 - Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito

Art.3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art.4 - Misura dell'imposta

Art.5 - Esenzioni

Art.6 - Versamento dell'imposta

Art.7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento dei corrispettivi nelle locazioni brevi

Art.8 - Interventi da finanziare

Art.9 - Portale dell'imposta di soggiorno

Art.10 - Controllo e accertamento imposta

Art.11 - Sanzioni

Art.12 - Riscossione coattiva

Art.13 - Rimborsi e compensazioni

Art.14 - Contenzioso

Art.15 - Funzionario Responsabile dell'Imposta

Art.16 - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 23/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, le modalità applicative, di accertamento e di riscossione dell'imposta.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico -alberghiere, alberghi, villaggi-alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico - ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Manduria.

2. Presupposto dell'imposta è, altresì, il pernottamento in immobili ubicati nel territorio del Comune di Manduria destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: "locazioni brevi"), per tali intendendosi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono unità immobiliari da locare. Si intendono per locazioni brevi ai fini del presente regolamento quelle aventi ad oggetto esclusivamente la messa a disposizione dell'immobile residenziale e quelle che, unitamente a questa, abbiano ad oggetto anche, eventualmente, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali all'inizio e fine del soggiorno, la fornitura di utenze (acqua, luce, gas, telefono), wi-fi, tv, aria condizionata. Restano escluse dalla disciplina delle locazioni brevi quelle aventi ad oggetto la fornitura di servizi non strettamente connessi con la finalità residenziale dell'immobile quali, a titolo meramente esemplificativo, la fornitura o somministrazione di colazione o pasti, la messa a disposizione di auto o di guide turistiche o interpreti, le quali restano assoggettate alle autorizzazioni previste dalla legge in materia di turismo e strutture ricettive.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Manduria che pernottano nelle strutture ricettive o negli immobili destinati a locazioni brevi di cui al precedente art. 2, ubicati nel territorio del Comune di Manduria.

2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno o, al massimo, entro la fine del soggiorno.

3. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e, in caso di locazioni brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi (articolo 180 del D.L. 34/2020, infatti, si dispone espressamente che il titolare della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno).

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di

soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che responsabile della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che responsabile della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

6. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Manduria, anche in deroga al presente regolamento, può essere assolta dal soggetto cui è demandato il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli specifici obblighi previsti nel presente regolamento.

Articolo 4 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e si applica, per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate nel comma 2 del presente articolo, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dal presente regolamento e le successive modifiche dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge. In caso di mancata approvazione entro l'anno, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Alberghi 5 stelle;
- Villaggi alberghi 5 stelle;
- Alberghi 4 stelle;
- Residenze turistico - alberghiere 4 stelle;
- Villaggi turistici 4 stelle;
- Villaggi alberghi 4 stelle.

L'imposta è pari a 1 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Villaggi turistici 3 stelle,
- Villaggi alberghi 3 stelle;
- Alberghi 3 stelle;
- Residenze turistico – alberghiere 3 stelle.
- Alberghi 2 stelle;
- Residenze turistico – alberghiere 2 stelle;
- Villaggi turistici 2 stelle;
- Alberghi 1 stella;
- Esercizi di affitta camere;
- Alloggi agrituristici;
- bed & breakfast;
- campeggi;
- Aree attrezzate per la sosta;
- case appartamenti vacanze;
- residenze turistiche e residence;
- case per ferie;
- case religiose per ospitalità;
- ogni altra struttura turistico – ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie;
- immobili destinati a locazioni brevi di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;

3. L'imposta così determinata si riduce del 50% per il periodo che va dal 1° gennaio al 31

marzo.

4. E' esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 marzo di ogni anno, in concomitanza con i preparativi e con lo svolgimento della "Fiera Pessima" e per gli ospiti istituzionali in occasione di manifestazioni e convegni del comune di Manduria

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- I residenti del Comune di Manduria
- I minori entro il decimo anno di età e gli anziani over 65
- I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione, ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due);
- Coloro che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- I soggetti che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale (per un massimo di numero due accompagnatori a paziente);
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, per un massimo di 2 autisti di pullman ed 1 accompagnatore ogni 20 partecipanti;
- Gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio, limitatamente al periodo di svolgimento del servizio nel territorio comunale;
- I dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative;
- I partecipanti alle gite scolastiche, compresi gli accompagnatori e autisti.
- Chi pernotta presso gli ostelli della Gioventù

2. L'applicazione di tutte le esenzioni sopra elencate è subordinata all'esibizione al gestore di apposita autocertificazione resa ai sensi di legge o certificazione sanitaria attestante la presenza dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari di cui all'art. 3, comma 3, deve provvedere trimestralmente al versamento dell'imposta di soggiorno a favore del Comune di Manduria nelle forme previste dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi del Comune di Manduria.

2. In caso di attivazione del portale di cui all'articolo 9, il versamento va effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del "*pago PA*" presente sul portale medesimo.

3. L'imposta dovrà essere versata trimestralmente, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del corrispettivo nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno dai soggetti passivi ed a versare, dichiarare e rendicontare al Comune di Manduria il relativo incasso.

2. Contestualmente all'inizio dell'attività ricettiva, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi devono obbligatoriamente presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Manduria apposita denuncia contenente gli estremi anagrafici dei gestori medesimi, la denominazione, ubicazione e caratteristiche della struttura

ricettiva o unità abitativa residenziale locata e tutte le altre informazioni utili all'assolvimento dell'imposta di soggiorno, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune.

3. L'omessa presentazione della denuncia di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 2 del presente regolamento.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi denunciati siano rimasti invariati. In caso contrario, il gestore è tenuto a comunicare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione che comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'imposta di soggiorno in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a:

- Richiedere e incassare, sulla base delle tariffe vigenti, sulle quali sono tenuti a tenersi diligentemente informati, il pagamento dell'imposta di soggiorno ed a rilasciare la relativa quietanza all'ospite;

- Informare i propri ospiti, in appositi spazi ben visibili, anche sui portali telematici, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;

- trasmettere all'Ufficio tributi del Comune di Manduria, entro sedici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), esclusivamente a mezzo p.e.c. ovvero mediante consegna a mani all'Ufficio protocollo, la dichiarazione trimestrale contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura o immobile destinato a locazione breve nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti trimestrali effettuati, oltre ad eventuali informazioni ritenute utili ai fini del computo della stessa, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune. La dichiarazione va presentata anche qualora non vi sia stato nessun ospite ed anche ove la struttura ricettiva o l'immobile locato siano rimasti chiusi.

6. Ai sensi dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o corrispettivo nella locazione breve, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, l'invio delle dichiarazioni e le ricevute dei riversamenti effettuati.

Art. 8

Interventi da finanziare

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica e culturale, tra cui:

- Formazione: studio delle lingue, legislazione, marketing e qualità dei servizi turistici
- Work-shop con educational tour e pre-convention tour mirati agli stake-holders del turismo, favorendo un incontro tra la domanda e gli operatori dell'offerta
- Produzione di materiale turistico istituzionale: cataloghi, brochures, filmati
- Partecipazione a borse e fiere per il Turismo e altri strumenti di promozione di rilievo nazionale ed internazionale;
- Una percentuale pari ad un massimo del 10% degli introiti derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno sarà destinata ad iniziative a vantaggio del turismo locale, previa selezione comparativa tra le strutture ricettive preposte all'esazione.

2. I proventi derivanti dall'imposta di soggiorno confluiranno in appositi capitoli di bilancio vincolati alle destinazioni di cui al precedente comma stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.
3. Il Comune pubblica secondo le disposizioni di legge con cadenza annuale l'entità del gettito dell'imposta e gli importi della stessa destinati a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compreso quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, di decoro, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e convocherà con la stessa cadenza un tavolo consultivo su richiesta dei rappresentanti delle strutture ricettive e delle associazioni di categoria quando gli stessi lo riterranno necessario.

Articolo 9 **Portale dell'imposta di soggiorno**

1. In caso di attivazione del *Portale dell'imposta di soggiorno* sul sito istituzionale del Comune di Manduria, i responsabili degli obblighi tributari di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente tale portale per tutti gli adempimenti dichiarativi e di versamento dell'imposta di soggiorno, di cui ai precedenti articoli 6 e 7 del presente regolamento, previa registrazione della struttura ricettiva, secondo le modalità specificate sul portale medesimo.

Articolo 10 **Controllo e accertamento d'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni periodiche trimestrali e di quella cumulativa annuale di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e di versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi ed i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti o inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
5. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'Ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni comunque denominate concernenti l'apertura di strutture e attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Articolo 11 **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta rispetto alla scadenza indicata all'art.6, comma 2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa annuale da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'inosservanza di tutti gli altri obblighi previsti dal presente regolamento a carico dei responsabili degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni

della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 13

Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, previa autorizzazione comunale, da richiedere tramite apposita modulistica predisposta dal Comune di Manduria. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione periodica trimestrale di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 15-*quater* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo decreto.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore.